

**DISCIPLINA DEL CONCORSO UNICO REGIONALE PER IL CONFERIMENTO DI SEDI
FARMACEUTICHE NELLA REGIONE DEL VENETO**

In conformità a quanto previsto dalla legge 24.1968 n. 475 “*Norme concernenti il servizio farmaceutico*”, D.P.R. 21 agosto 1971 n. 1275 “*Regolamento per l’esecuzione della L. 2 aprile 1968 n. 475 recante norme concernenti il servizio farmaceutico*” dalla legge 8 novembre 1991, n. 362 “*Norme di riordino del settore farmaceutico*” e s.m. e i., dall’art. 2 della legge 28 ottobre 1999, n. 389 “*Norme derogatorie in materia di gestione delle farmacie urbane e rurali*”, dall’art. 48, comma 29 della legge 24 novembre 2003, n. 326 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici*”, dalla legge 8 marzo 1968 n. 221 “*Provvidenze a favore dei farmacisti rurali*”, dal D.P.C.M. 30 marzo 1994 n.298 “*Regolamento di attuazione dell’art. 4, comma 9 della L. 8 novembre 1991, n. 362, concernente norme di riordino del settore farmaceutico*”, come modificato dal D.P.C.M. 13 febbraio 1998 n. 34, e dalla L.R. 31 maggio 1980, n. 78 “*Norme per il trasferimento alle Unità Sanitarie Locali delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l’assistenza farmaceutica*”, la Regione Veneto bandisce ogni 4 anni un concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato all’individuazione di una graduatoria regionale di farmacisti idonei al conferimento in titolarità delle sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione nel territorio regionale.

Il bando di concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e per estratto, entro i successivi dieci giorni, anche nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché trasmesso in copia all’Ordine Provinciale dei Farmacisti, alla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani e al Ministero della Salute.

Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del Bando nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Requisiti di ammissione al concorso

Come disciplinato dall’art. 4 della legge n. 362/1991, sono ammessi al concorso unico regionale per il conferimento in titolarità delle sedi farmaceutiche tutti coloro che alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
- maggiore età e comunque non superiore a 60 anni;
- possesso dei diritti civili e politici;
- Laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche; Laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche ex DM 509/99 Classe 14/S-Classe delle lauree specialistiche in farmacia e farmacia industriale; Laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche ex DM 270/04 Classe LM-13-Farmacia e farmacia industriale;
- iscrizione all’albo professionale dei farmacisti;
- idoneità fisica all’impiego;
- assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, l’esercizio della professione di farmacista.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti è motivo di non ammissione al concorso.

Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i soggetti di cui agli artt. 12, comma 4, e 18 della legge n. 475/1968.

Le domande di ammissione, correlate con la relativa documentazione, si considerano prodotte in tempo utile solo se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato o, se festivo, entro

il primo giorno utile non festivo. A tal fine farà fede la data del timbro postale. Non saranno presi in considerazione documenti o titoli presentati decorsi i termini di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Sono motivo di non ammissione al concorso la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione al concorso, la mancanza anche di uno solo dei documenti previsti dal bando sotto pena d'inammissibilità al concorso e l'inoltro con modalità diverse dalla raccomandata con avviso di ricevimento.

L'Amministrazione Regionale si riserva di stabilire l'onere a carico dei concorrenti del pagamento di una tassa di partecipazione al concorso.

Composizione della Commissione concorsuale

In conformità a quanto previsto dall'art. 3 del D.P.C.M. n. 298/1994 la Commissione esaminatrice del concorso unico regionale per sedi farmaceutiche è composta da:

- a. un professore universitario ordinario o associato con un'anzianità di insegnamento di almeno cinque anni in una materia oggetto di esame;
- b. due funzionari dirigenti o appartenenti alla carriera direttiva, dipendenti dalla Regione, dei quali almeno uno farmacista;
- c. due farmacisti di cui uno titolare di farmacia e uno esercente in farmacia aperta al pubblico designati di concerto dagli Ordini dei Farmacisti.

Le funzioni di Presidente sono esercitate dal professore universitario o da uno dei due funzionari regionali; quelle di Segretario da un funzionario della carriera direttiva amministrativa della Regione.

A norma dell'art. 17, L.R. n. 78/1980, la Giunta regionale nomina la Commissione, approva la graduatoria del concorso, nomina i vincitori e fissa i compensi da corrispondere ai componenti e al segretario della Commissione stessa..

Punteggi

La Commissione esaminatrice, fermo restando l'obbligo di procedere alla determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli prima dell'espletamento della prova attitudinale, può stabilire di procedere all'attribuzione del punteggio per titoli ai soli candidati che hanno superato la suddetta prova.

Ciascun commissario dispone di 10 punti per la valutazione dei titoli e 10 punti per la prova attitudinale.

Prova attitudinale

Come disciplinato dall'art. 7, comma 1 del D.P.C.M. n. 298/1994 e s.m.i., la prova attitudinale si articola in cento domande a risposta multipla aventi ad oggetto le seguenti materie:

- Farmacologia;
- Tecnica farmaceutica - anche con riferimenti alla chimica farmaceutica;
- Legislazione farmaceutica.

Il candidato deve indicare la risposta esatta tra le cinque già predisposte.

Ai fini del conseguimento dell'idoneità, a ciascuna risposta esatta saranno attribuiti 0,1 punti per commissario e sarà inserito in graduatoria il candidato che avrà conseguito un punteggio minimo di 37,5 punti.

Le domande sono estratte a sorte dalla Commissione esaminatrice fra quelle che il Ministero della Salute ha pubblicato nel supplemento straordinario della Gazzetta Ufficiale Italiana, 4^a serie speciale - n. 24 del 27.03.1998, ovvero, nei successivi atti di revisione che saranno in vigore alla data di indizione del bando.

Laddove ne ravvisi l'opportunità, la Commissione esaminatrice, nel rispetto delle regole di oggettività, trasparenza e correttezza, può procedere allo stralcio di quelle domande ritenute errate e/o superate rendendone edotto il candidato nei modi e nei termini previsti nel bando di concorso.

È demandata alla Commissione esaminatrice la scelta del tempo da assegnare alla prova, fermo restando che la durata massima della stessa non può essere superiore ad un'ora e trenta minuti.

La Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7, comma 2-bis, D.P.C.M. n. 298/1994 e s.m.i, adotta le misure necessarie ad impedire che i candidati possano risalire al numero d'ordine con il quale le domande sorteggiate sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale avvalendosi eventualmente di procedure e sistemi informatizzati.

Criteria per la valutazione dei titoli di studio e di carriera

La valutazione dei titoli avviene secondo le modalità previste dagli artt. 4, 5, e 6 del D.P.C.M. n. 298/1994 con la precisazione che i punteggi ivi indicati sono interamente attribuiti se riferiti all'esercizio dell'attività professionale svolta a tempo pieno e dimezzati nell'ipotesi di attività a tempo parziale. E' onere del candidato, pertanto, specificare nella domanda di partecipazione al concorso unico regionale se l'attività sia stata svolta a tempo pieno o a tempo parziale.

Ai farmacisti che abbiano esercitato in farmacie rurali per almeno 5 anni come titolari o come direttori o come collaboratori viene riconosciuta una maggiorazione del 40 per cento sul punteggio in base ai titoli relativi all'esercizio professionale, fino ad un massimo di punti 6,50.

Graduatoria

La Commissione esaminatrice forma la graduatoria dei candidati dichiarati idonei, secondo l'ordine risultante dalla somma dei punti conseguiti nella valutazione dei titoli e nella prova attitudinale, come disposto dall'art. 8, comma 1, D.P.C.M. n. 298/1994 e s.m.i..

Laddove due o più candidati abbiano conseguito pari punteggio, verrà preferito il candidato più giovane di età, come previsto dall'art.3, comma 7, legge n.127/1997 e s.m.i..

La graduatoria così formata rimarrà valida fino alla pubblicazione della graduatoria successiva e, comunque, non oltre il termine di quattro anni decorrenti dalla data di pubblicazione della stessa.

Il concorso potrà comunque essere espletato anche prima del decorso del suddetto termine nell'ipotesi di esaurimento anticipato della graduatoria.

Assegnazione delle sedi farmaceutiche

Laddove le sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio sono individuate nel bando di concorso i candidati sono tenuti ad indicare le proprie preferenze nella stessa domanda di partecipazione al concorso, come previsto dal D.P.R. n. 1275/1971.

Approvata la graduatoria e decorsi 60 giorni dalla data di sua pubblicazione, la Regione provvede a scorrere la graduatoria comunicando i nominativi dei candidati assegnatari alle Aziende ULSS, che rimangono competenti per ogni successivo adempimento utile all'apertura e gestione delle sedi farmaceutiche.

Diversamente, laddove il concorso regionale sia bandito disgiuntamente dall'individuazione delle sedi farmaceutiche, la Regione - decorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione dell'elenco delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio - invita contemporaneamente tutti i candidati ad esprimere le proprie preferenze in ordine alle sedi farmaceutiche per le quali si rendono disponibili, comunicandole, con raccomandata a.r. entro il termine perentorio di 5 giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'atto di interpello (farà fede la data del timbro postale).

Il mancato riscontro, ovvero, l'inoltro della comunicazione oltre il suddetto termine non comportano l'esclusione del candidato dalla graduatoria bensì l'impossibilità di essere assegnatario limitatamente alle sedi oggetto di interpello.

L'individuazione dell'assegnatario di ciascuna sede avviene secondo l'ordine previsto dalla graduatoria ed in base alle preferenze espresse.

Il candidato designato deve dichiarare, a mezzo raccomandata a. r. o fax e nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di assegnazione da parte dell'Azienda ULSS competente, pena la decadenza dal diritto, di accettare la sede assegnatagli. Faranno fede la data del timbro postale o la ricevuta dell'invio del fax.

La rinuncia tacita o espressa alla sede assegnata non comporta esclusione dalla graduatoria con possibilità per il candidato rinunciataro di divenire assegnatario di altra sede.

In sede di accettazione il farmacista già socio di una Società di persone deve recedere dal contratto societario come previsto dall'art. 8, comma 1, lettera b), legge n. 362/1991.

Si procede all'assegnazione delle sedi farmaceutiche mediante interpello dei candidati nei casi di espletamento di concorso regionale per sedi farmaceutiche predeterminate nel bando, e di assegnazione di sedi farmaceutiche risultanti all'esito dei procedimenti di revisione di pianta organica, ossia, sedi di nuova istituzione e vacanti non oggetto di precedenti interpellazioni. Diversamente, laddove si rendano vacanti sedi farmaceutiche già oggetto d'interpello – per rinuncia dell'assegnatario ante/post conferimento in titolarità della sede - si procede all'assegnazione delle sedi farmaceutiche mediante scorrimento della graduatoria.